ORDINARIATO VESCOVILE DI PADOVA

PROT. N. 718/03/US

DISPOSIZIONI SULL'IDONEITA' ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLA SCUOLA

In vista di meglio definire la natura, le caratteristiche, le condizioni e le modalità per il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nella scuola, il Vescovo di Padova

DECRETA

Le Disposizioni sull'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado ubicate nel territorio della Diocesi di Padova sono le seguenti:

1. NATURA E CARATTERISTICHE

L'insegnamento della religione cattolica è una forma di servizio nella scuola che concorre a promuovere la formazione integrale della persona nel rispetto delle tradizioni culturali del popolo italiano. L'Accordo di revisione concordataria tra Italia e Santa Sede del 1984 (Legge n. 121/1985) e le conseguenti Intese applicative (DPR n. 751/1985, modificato con DPR n. 202/1990) ne indicano le linee essenziali nel quadro delle finalità della scuola.

L'insegnamento della religione cattolica (IRC) concorre, insieme con le altre discipline scolastiche, al raggiungimento delle finalità proprie di ciascun ordine scolastico, grazie anche ad una programmazione educativo-didattica attenta alle esigenze degli alunni in età evolutiva e delle famiglie.

L'insegnamento della religione cattolica è pertanto:

- a) assicurato dalla Repubblica e liberamente scelto da famiglie e alunni (Legge n. 121, art. 9.2; Intesa, punto 4.1; Nota pastorale CEI 19.5.1991, n. 12);
- b) impartito da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica (Legge n. 121, Prot. addizionale punto 5; Intesa, punto 4.1);
- c) svolto nel quadro delle finalità della scuola e secondo programmi ministeriali (Legge n. 121, art. 9.2; Intesa, punti 1.1; 4.1; Nota CEI 1991 cit., n. 13);
- d) in conformità alla dottrina della Chiesa (Legge n. 121, Prot. addizionale, punto 5; Intesa, punti 1.1; 4.1; Nota CEI 1991, n. 13);
- e) nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni (Legge n. 121, Prot. addizionale, punto 5; Intesa, punto 1.1);
- f) distinto e complementare rispetto alla catechesi (Nota della Presidenza CEI 23.9.1984, n. 13; Nota CEI 1991, n. 12);
- g) offerto a tutti, indipendentemente dall'appartenenza religiosa di ciascuno (Nota Presidenza CEI 1984, n. 9; Nota pastorale CEI 1991, n. 7);
- h) inserito pertanto nelle Indicazioni nazionali per i Piani personalizzati.

2. DECRETO DI IDONEITA'

Il riconoscimento di idoneità, in ottemperanza ai canoni 804 e 805 del Codice di Diritto Canonico, attesta che il docente di religione è in possesso di:

• una conoscenza adeguata dei contenuti della Rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, in vista dell'insegnamento scolastico, con riguardo anche alla vita e alle tradizioni della Chiesa particolare;

- una competenza pedagogico-metodologico-didattica adeguata al grado di scuola per il quale si rilascia l'attestato;
- una testimonianza di vita cristiana, coerente con la fede professata e vissuta nella comunione ecclesiale.

CONDIZIONI

Oltre al possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dall'Intesa, per il rilascio dell'attestato di idoneità da parte dell'Ordinario diocesano si richiede che i candidati:

- a) adempiano ai requisiti stabiliti dal CDC (Canoni 804-805), dalla *Delibera* della CEI *circa i criteri per il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche* (XXXIV Assemblea generale CEI Roma, 8 maggio 1991) e dalla normativa diocesana;
- b) siano partecipi della vita della comunità ecclesiale, conoscendo la storia e la cultura locale, con particolare riguardo alla dimensione religiosa;
- c) s'impegnino a partecipare ai corsi di formazione e di aggiornamento promossi o riconosciuti dall'Ufficio diocesano per l'IRC.

MODALITA' PER IL RILASCIO DEL DECRETO DI IDONEITA'

- a) L'attestazione di idoneità viene rilasciata previa specifica domanda e sulla base di quanto stabilito dal presente decreto. Accolta la specifica domanda, viene rilasciato inizialmente il certificato di idoneità, al fine di partecipare, qualora se ne possiedano i requisiti, al concorso di accesso ai ruoli regionali ai sensi della Legge n. 186/2003, o al fine comunque di insegnare religione cattolica nelle scuole. Successivamente sarà rilasciato il Decreto di idoneità dell'Ordinario Diocesano.
- b) L'attestato di idoneità viene rilasciato a tutti i docenti di religione, specialisti e insegnanti titolari di classe o di sezione nella scuola primaria (o elementare) e dell'infanzia (o materna), che si trovino nelle condizioni indicate.
- c) In relazione a quanto previsto dalla cit. *Delibera CEI* della XXXIV Assemblea Generale (punto 2.2), l'idoneità viene rilasciata di norma in riferimento a un solo ordine di scuola.
- d) Per l'eventuale procedimento di revoca dell'idoneità vale quanto disposto dal Can. 805 del Codice di Diritto Canonico, dalla *Delibera n. 41* della XXXII Assemblea Generale CEI (Roma, 14-18 maggio 1990), dalla cit. *Delibera CEI* dell'8 maggio 1991 *circa i criteri per il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche*, e da quanto eventualmente specificato da norme diocesane.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

A tutti i docenti titolari di sezione o di classe disposti a svolgere l'IRC nella scuola e riconosciuti idonei dall'Ordinario e a tutti gli insegnanti specifici di religione cattolica incaricati su proposta dell'Ordinario diocesano, viene richiesta la partecipazione a un Corso di aggiornamento sull'IRC predisposto, nel quadro della Riforma scolastica in atto, in ordine ai nuovi "Obiettivi specifici" dell'IRC, inseriti nelle Indicazioni nazionali per i piani personalizzati dei rispettivi gradi e ordini di scuola.